

Allegato "A" alla deliberazione di giunta provinciale atti n. 236710/3.17/2007/9244

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI
DELLA PROVINCIA DI MILANO CON ESTINZIONE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

L'anno.....nel mese diil giorno.....in Milano Via Vivaio, 1

TRA

la PROVINCIA DI MILANO con sede in Milano Via Vivaio n. 1,
C.F./P.IVA.....rappresentata da
.....nella sua qualità
di.....

E

La Società/Banca....., con sede legale in Via ,
iscritta al registro delle imprese di al n. , C.F./P.IVA.
e relativa iscrizione n. all'albo delle banche tenuta dalla Banca d'Italia
o dell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi rappresentata
da nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e le successive circolari del Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 46 dell'8.8.1995 e n. 63 del 16.10.1996 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 5.9.2003, n. 21 del 3.6.2005 e n. 13 del 13.03.006, prevedono la possibilità per i dipendenti pubblici di contrarre prestiti da estinguersi mediante l'istituto della delegazione di pagamento, previa stipulazione di apposita convenzione tra l'Amministrazione di cui sono dipendenti e gli istituti in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- sono soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività le Banche che abbiano la qualifica di imprese bancarie ai sensi degli artt. 10, 13, 14 o 16 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
- la Banca/Intermediario finanziario.....nell'esercizio della sua attività di concessione di prestiti personali, riserva ai dipendenti della Provincia di Milano le condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose, che vengono allegate alla presente convenzione, nel rispetto della Legge 7 marzo 1996 n. 108

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse e gli allegati formano parte sostanziale del presente atto.

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la concessione di prestiti mediante l'istituto della delegazione di pagamento ai dipendenti provinciali che ne facciano richiesta (deleganti), da parte di banche e intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti dalla legge e firmatari della presente (delegatari), con estinzione mediante ritenuta mensile sulle competenze erogate dalla Provincia di Milano (terzo delegato).

ART. 2 – Limiti

La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio mensile netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili e della tredicesima mensilità. La quota ammissibile relativa all'istituto della delegazione deve essere unica.

Nel caso di concorso della quota oggetto di delegazione di pagamento con altre delegazioni obbligatorie (sequestri, pignoramenti, assegni alimentari) o convenzionali (ritenute sindacali) o cessione del quinto dello stipendio, non può superarsi la metà dello stipendio mensile netto come determinato al comma 1 del presente articolo.

In presenza di una cessione e di un piccolo prestito ex lege 656/60 non può essere contratto un ulteriore prestito mediante delegazione convenzionale.

ART. 3 – Cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

ART. 4 – Riduzioni dello stipendio

Nel caso di riduzione dello stipendio per qualunque causa, la quota contrattualmente determinata continua ad essere trattenuta a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la predetta quota verrà rideterminata in riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto, dandone contestuale comunicazione al dipendente e all'istituto contraente.

L'Amministrazione provinciale è esonerata da ogni responsabilità conseguenti a variazioni della quota cedibile.

ART. 5 - Versamenti

I versamenti delle ritenute saranno effettuati entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state eseguite, con accredito sul conto corrente intestato a.....al numero e coordinate seguenti:

.....

ART. 6 – Obblighi delle parti

La Provincia di Milano si impegna ad effettuare le ritenute non oltre il secondo mese successivo alla notificazione del contratto di delegazione. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

La Banca/Intermediario finanziario firmatario si impegna ad effettuare quale corrispettivo per l'attività prestata dalla Provincia di Milano il versamento di una somma annua così determinata:

- numero deleghe x 12 mesi x € 5,00=

Il versamento dell'onere avverrà in via anticipata per l'anno di competenza e, in via ordinaria, entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle deleghe in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data dovranno essere effettuati anche i relativi conguagli annuali. L'onere relativo al primo anno (o frazione di anno) di stipula della Convenzione è pari al doppio di quanto previsto in via ordinaria e sarà versato entro il 30 giugno sulla base del numero di delegazioni attivate sino al 15 giugno dello stesso anno, salvo conguaglio. Il mancato versamento di quanto dovuto nei termini previsti potrà costituire motivo di recesso da parte dell'Amministrazione senza i termini di preavviso di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dalla Provincia di Milano. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Provincia di Milano non costituisce alcuna garanzia nei confronti della banca o intermediario finanziario in relazione alla delegazione di pagamento.

ART. 7 – Condizioni dei prestiti

La durata dei prestiti ammessi sarà di un massimo di anni 10.

La Banca/Intermediario finanziario firmatario si impegna a garantire che a tutti i dipendenti in servizio presso la Provincia di Milano siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose, che vengono allegate alla presente convenzione, nel rispetto della Legge 7 marzo 1996 n. 108.

Le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare:

- spese di istruttoria e apertura pratica
- spese di estinzione anticipata
- tasso di interesse applicato
- premio assicurativo
- interessi di mora
- T.A.E.G. complessivo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione con Banche/Intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose.

Le domande di finanziamento vanno presentate dai richiedenti direttamente alle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione che provvederanno all'istruttoria delle relative pratiche. La Provincia di Milano non assume alcuna responsabilità in ordine al buon esito del finanziamento.

Qualora un dipendente che ha sottoscritto un prestito "convenzionato" intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con diverso istituto bancario o finanziario, dovrà richiedere il conto del debito residuo al precedente delegatario.

In tali ipotesi la Provincia di Milano sarà esonerata dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dalla Società o dal dipendente, che comprova l'intervenuta estinzione del prestito. La Banca/Intermediario finanziario firmatario si impegna a comunicare tempestivamente l'estinzione anticipata del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario.

ART. 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata biennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti. La cessazione della convenzione non fa venire meno l'obbligo della Provincia di Milano di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 7. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

E' escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, salvo, con atto espresso, proroga per uguale periodo.

ART. 9 – Diritto di recesso

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione in qualunque momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante lettera raccomandata con A/R. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ART. 10 – Inadempimento e risoluzione della convenzione

La presente convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione provinciale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste.

Al manifestarsi dei predetti casi l'Amministrazione chiederà, mediante lettera raccomandata con A/R o via fax, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con le medesime modalità, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili, l'Amministrazione eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione è demandata alla competenza dell'autorità giudiziaria di Milano.

ART. 12 – Spese

La presente convenzione è redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente e l'altra per l'Ufficio del Registro di Milano, fermo restando che la stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione in caso d'uso nonché quelle per eventuali bolli sono a carico delle banche e degli intermediari finanziari firmatari.

ART. 13 – Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione della presente convenzione.

La Provincia di Milano si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all'attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'Ente.

La Provincia di Milano adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.

ART. 14 – Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto